

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4397-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro della difesa

(V. Stampato Camera n. 5026)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla collaborazione nel campo della difesa tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 26 marzo 1998, rientra nel complesso delle misure adottate negli ultimi anni per intensificare i rapporti politici tra i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica e gli Stati un tempo facenti parte dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia.

Nel preambolo dell'Accordo, del resto, le Parti fanno espresso riferimento sia alle funzioni stabilizzatrici e di sicurezza esercitate dalla Nato sia all'importanza della *Partnership for Peace*, riconoscendo altresì i propri impegni sia nei confronti della Carta delle Nazioni Unite che sotto il profilo dell'adesione ai principi della Carta di Parigi.

La cooperazione bilaterale riguarda numerosi aspetti della politica di sicurezza e di difesa dei Paesi firmatari: dal rispetto dei trattati internazionali in materia di controllo degli armamenti al *peace-keeping*, dall'adde-

stramento alle questioni connesse all'industria per la difesa ed agli approvvigionamenti.

A fronte degli obiettivi enunciati dall'Accordo, si prevedono modesti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: 27 milioni ogni due anni, necessari a permettere lo svolgimento di consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti finalizzate all'elaborazione di ulteriori intese specifiche e possibili programmi di collaborazione bilaterale a livello delle forze armate.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge, sollecitando tuttavia il Governo a promuovere in tutte le sedi competenti il puntuale monitoraggio del progresso dell'Estonia sulla via del rispetto dei diritti dell'uomo, come dall'ordine del giorno che il relatore ha predisposto su mandato della Commissione.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

18 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni an-

nue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

